

□ **Mozione n. 85**

presentata in data 15 febbraio 2016

a iniziativa del Consigliere Leonardi

“Compartecipazione alle spese sostenute per il trasporto in ambulanza a carico di chi viene soccorso perché ubriaco e/o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti”

L'Assemblea Legislativa delle Marche

Premesso che:

- la Regione riconosce, promuove e tutela la salute sia come fondamentale diritto dell'individuo che come interesse per la collettività;
- è divenuta una vera e propria piaga sociale quella dei decessi dovuti alla guida in stato di ebbrezza o provocati da chi guida in stato di ebbrezza, o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti;
- nei fine settimana si registrano chiamate al 118 di soggetti in coma etilico o comunque in situazioni di alto tasso alcolemico spesso associati all'uso di “pillole del sabato sera”;
- la popolazione più giovane è oggi molto più colpita da questo fenomeno, sempre più minorenni con gravi costi sociali e sanitari per l'intera collettività, oltre che per i giovani;
- l'abuso di alcool consiste nell'assunzione di superalcolici in mix tra loro e spesso si hanno veri e propri ricoveri di alcolismo acuto e molti incidenti stradali sono causati da questa totale incoscienza: vedasi le cosiddette “stragi del sabato sera”;
- i mezzi di soccorso utilizzati per questa tipologia di intervento troppo spesso tolgono risorse a chi ne ha bisogno per altre gravi situazioni;

Premesso ancora che:

- il costo sanitario dovuto a questo tipo di soccorso ricade sul bilancio dei cittadini marchigiani a causa di coloro che abusano di alcolici o sostanze psicotrope;
- tali costi sanitari sia di cura, sia di intervento non possono essere più posti a carico della collettività marchigiana: essi devono essere rimborsati da chi, in preda a stati alterati, causa danni a se stessi o ad altri;
- già altre regioni italiane si sono attivate, o si stanno attivando, per compensare l'enorme costo, oltre che sociale, anche monetario, di soggetti che accedono al pronto soccorso con tassi alcolemici elevati per una condizione cercata e voluta da essi stessi;

Considerato che:

- l'addebito del costo relativo al trasporto in ambulanza rappresenterebbe un messaggio importante con una forte connotazione educativa ed anche un deterrente per chi non intende divertirsi in maniera responsabile;
- le nuove generazioni debbono prendere urgentemente coscienza che il divertimento deve essere di tipo responsabile;
- i cittadini che abusano per loro volontà e tutti i cittadini in generale devono avere coscienza che i mezzi di soccorso, se impegnati in interventi di questo genere, non saranno disponibili in altre opere: da ciò la possibile conseguenza di perdere vite umane;
- sarebbe così opportuno l'inserimento di un “ticket” il cui ricavo possa far confluire in un fondo appositamente istituito a favore di trasporti recentemente esclusi dal Servizio Sanitario e a favore di categorie deboli e svantaggiate oltre che naturalmente delle vittime della strada;
- la Regione deve farsi carico di un'azione di sensibilizzazione, ma soprattutto di contrasto al fenomeno sino ad arrivare ad una educativa “tolleranza zero” nei riguardi di chi abusa di alcool e droga, cagionando poi danni spesso permanenti a se stessi e a terzi;

per quanto sin qui riportato,

IMPEGNA

La Giunta regionale, al fine di:

- 1) adottare, entro sessanta giorni dall'approvazione della presente mozione, un regolamento con il quale si definisca l'entità della partecipazione alla spesa sanitaria del trasporto in ambulanza oltre al pagamento del regolare ticket per la prestazione in ingresso al Punto di Intervento;
- 2) la quota di partecipazione di cui al punto 1), viene definita tenendo conto in caso di tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 g/l, non può essere inferiore alla metà della complessiva spesa sanitaria e in caso di tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, la quota non può essere inferiore a due terzi della complessiva spesa sanitaria sostenuta;
- 3) nel caso di soggetti nei quali venga riscontrato lo stato di alterazione psico-fisica causato dall'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, la quota di partecipazione non può essere inferiore alla metà della complessiva spesa sanitaria sostenuta;
- 4) finalizzare la richiesta con lo scopo di devolvere i proventi in un Fondo a favore delle vittime della strada e nel fondo dedicato ai rimborsi per il trasporto sanitario delle Pubbliche Assistenze;
- 5) di definire nel dettaglio i limiti e i parametri necessari alla definizione della fattispecie di "sanzione".